



REGIONE BASILICATA



PROVINCIA DI POTENZA



COMUNE DI TITO

**PARCO AGRO - FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA  
DI 19.972,68 kW IN LOCALITA' SERRA SPINA  
IN AGRO DI TITO/PICERNO (PZ)**

AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi del D.Lgs 29 Dicembre 2003, n. 387

**PROGETTO DEFINITIVO**

Risposta integrazione del MIC del 22/03/2023 n°prot. 0004245-P

<i>Proponente</i>	<b>ALABASTRO NEW ENERGY S.r.l.</b> Via delle Medaglie d'oro 50 - 00136 ROMA (RM) C.F./P.IVA 16241541008 e_mail pec: alabastronewenergy@legalmail.it	
<i>il Tecnico</i>	<b>Dott.Agro. MILANO PasqualeFausto</b> Via Casal Grande, 62 - 85010 Vaglio Basilicata (PZ) e_mail pec: p.milano@conafpec.it	
<b>Formato</b>	<b>Elaborato</b>	Individuazione delle superfici e aree idonee D.lgs. 199/2021
<b>A.1</b>	<b>2.h</b>	



**Data Approvazione:** Aprile 2023

Rev. n° 1

## **INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI: D. LGS. 199/2021**

Il presente decreto ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

In particolare, l'articolo 20 del presente decreto disciplina la determinazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonte rinnovabili, le quali devono essere individuate rispettando i principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

In particolare, il "Comma 8" definisce che "nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate **aree idonee**, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale";

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8) c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono

ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Pertanto, considerati i criteri specifici e le definizioni indicate, l'area sede dell'impianto può essere classificata come **area NON idonea** per la vicinanza (distanza inferiore al Km) al bene vincolato dall'Art. 136 del D. Lgs. 42/2004 "BP136\_030 – Zona della Torre di Satriano".

Quanto appena affermato trova riscontro nell'immagine seguente.




Figura 1. – Distanza dall'impianto ai beni vincolati sopra citati (art. 136).

Per quanto riguarda i beni sottoposti a tutela, è stato possibile consultare in rete il Catalogo dei Beni Culturali – Vincoli in rete (architettonici e archeologici), dal quale è possibile evincere che l'area sede dell'impianto dista più di 1 chilometro dai beni sottoposti a tutela nel comune di Tito. In figura 2. è possibile notare quanto appena affermato.




Figura 2. – Individuazione dei beni culturali nell'area di studio e delimitazione dell'area sede dell'impianto (cerchio rosso).